CAMERA DEI DEPUTATI N. 3389

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 maggio 1971 *(Stampato n. 689)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 maggio 1971

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ».